

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA VITO, CASATI, TOROS, LA PENNA, CALVI, COLLEONI, SINESIO

Presentata il 13 novembre 1959

Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105,
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Fra le più antiche leggi che tutelano il lavoratore, nell'esercizio delle mansioni cui è addetto, da inopportune e spesso dannose disposizioni del datore di lavoro, si trovano indubbiamente quelle sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai risalente al 22 marzo 1908. Sette anni fa questo testo venne opportunamente ritoccato allo scopo, fra l'altro, di rendere sostanzialmente efficace il carico pecuniario delle sanzioni previste all'articolo 7, ormai rese di nessuna utilità pratica per l'alto grado di svalutazione della moneta.

Fu perciò stabilito che l'esercente che non ottempera ai divieti stabiliti dalla legge e dal regolamento di esecuzione è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila, per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, al quale si riferisce la contravvenzione. Era poi aggiunto che in caso di recidiva si può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese.

Come ognuno vede, la nuova disciplina data all'articolo 7 dalla legge del 1952 ha voluto seriamente contrastare gli abusi e le pratiche evasioni della legge, le cui disposizioni sanzionatorie non trattenevano sufficientemente gli esercenti di aziende per la pro-

duzione del pane e di pasticcerie dall'adibire al lavoro, per comodità di produzione, i dipendenti nel periodo vietato dalle 21 alle 4 di notte.

Sette anni di applicazione della legge del 1952 hanno però messo in luce la necessità di un perfezionamento delle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 7 perché siano rese al più possibile operanti.

Innanzitutto la misura pecuniaria disposta dalla legge (da 1.000 a 8.000 per lavorante) non costituisce una remora sufficiente per il datore di lavoro, che può benissimo inserire nelle spese di produzione, qualora questa si presenti di elevato volume, una spesa dell'entità derivante dall'applicazione della pena. Di qui la opportunità di un inasprimento pecuniario della pena, anche per la modesta, ma avvertibile svalutazione monetaria avvenuta in questi sette anni. Tanto più che l'importo della pena per lavoratore, non è moltiplicato per ogni giorno di inosservanza del divieto, come è per altre leggi di tutela del lavoro.

Soprattutto però occorre rendere operante l'altra disposizione dell'articolo 7, quella riguardante la recidiva, che non risulta di frequente applicazione. Questo è dovuto

a una non perfetta complementarietà delle norme penali concernenti gli istituti dell'ammenda e della recidiva.

Come è noto, per l'articolo 162 del Codice penale, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore ha facoltà di oblazione prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, con la conseguenza che il pagamento estingue il reato.

Ora per l'articolo 106 del medesimo Codice penale, agli effetti della recidiva, si tiene conto soltanto delle *condanne* per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Ognuno può vedere quindi che ogni volta che il contravventore, l'esercente di azienda nel nostro caso, si avvarrà della facoltà di oblare, e ciò accade nella maggior parte dei casi, l'impossibilità conseguente di addivenire a una qualsiasi condanna per la contravvenzione compiuta rende giuridicamente irrilevante una recidiva nel medesimo reato. Di qui la impossibilità di applicare la disposizione dell'articolo 7, 2° e 3° comma, della legge sul lavoro notturno dei fornai, come risulta nel testo introdotto dalla legge del 1952.

Per potersi avere recidiva, il che comporterebbe non solo l'aggravamento della pena, ma anche il carico ben più grave della sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese, occorre perciò che sia possibile arrivare ad una condanna in ogni caso di inosservanza dei divieti posti dalla legge e dal regolamento.

Proponiamo perciò la sostituzione della pena dell'ammenda con quella della multa, onde rendere inapplicabile l'istituto dell'oblazione e sicura invece la rilevanza della recidiva.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, che conducono a ritenere opportuno un inasprimento pecuniario della pena e soprattutto una modifica del titolo della pena, da ammenda a multa (per cui la inosservanza della legge del 1908 e del suo regolamento di esecuzione concreterà un delitto, non più una contravvenzione), sottoponiamo all'approvazione del Parlamento l'articolo unico qui sotto redatto, per una valida ed efficace tutela dei lavoratori delle aziende per la produzione del pane e per la pasticceria, secondo che risulti dalle leggi del 1908 e del 1952.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che non osserva le disposizioni della legge e del regolamento è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce l'inosservanza ».